DIGESTATO E SOTTOPRODOTTO

CASS. PEN. n. 38764/2026

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri 16.11.2026

La sentenza della Corte di Cassazione penale ha il pregio di precisare in merito al **digestato**, alla sua natura e sulla necessità della prova rigorosa della presenza di tutti i requisiti di legge (art. 184-bis) per essere qualificato come sottoprodotto. Il ragionamento, diverso da altre sentenze, è che la natura di sottoprodotto, anche se deriva dalla digestione anaerobica di effluenti zootecnici (letame, urine ecc…), deve essere rigorosamente provata e non può essere desunta dalla destinazione d'uso, come ad esempio la fertirrigazione.

La sentenza traccia la differenza tra il digestato (residuo di produzione) e l'effluente zootecnico (letame, feci ecc..); richiama la categoria del sottoprodotto ed end of Waste (perdita natura rifiuto); precisa l'ambito normativo ma affonda il suo ragionamento nella rigorosa prova, della natura di sottoprodotto, prima e a prescindere dalla destinazione d'uso del "digestato"; digestato che viene definito e precisato come *residuo del processo di digestione anaerobica* (impianto biogas e produzione energia).

DIGESTATO ed effluenti di allevamento (differenze)

1) Dopo la trasformazione anaerobica di materiali organici viene prodotto un residuo chiamato "digestato". Il "digestato" (massa liquida o solida) - che deriva dalla digestione anaerobica di matrice organiche di un impianto di biogas, ad esempio – può essere qualificato come sottoprodotto *solo e se* vengono provati rigorosamente i requisiti di legge. Bisogna focalizzare il fatto che il digestato è un "residuo", che deriva da un processo di produzione.

Si pensi a un impianto di biogas che tratta solo effluenti zootecnici e residui vegetali e produce energia e destina con certezza il residuo (digestato) alla concimazione di terreni agricoli, secondo un piano ben documentato.

2) Gli effluenti di allevamento (letame, feci, urine e lettiere usate…), invece, sono reflui direttamente prodotti dall'attività zootecnica, provengono dall'allevamento e possono essere utilizzati agronomicamente per portare nutrienti al terreno. Gli affluenti sono esclusi dalla disciplina dei rifiuti quando rientrano nella irrigazione o nello scarico regolare.

Anche gli effluenti possono essere utilizzati in un impianto di digestione anaerobica ed il residuo diviene però, in ogni caso, digestato. L'effluente è dunque un refluo originario che proviene dall'allevamento stesso e in presenza di determinate requisiti può essere utilizzato direttamente sul terreno con lo scopo di fertilizzare. Nella misura in cui invece l'effluente entra nella digestione anaerobica, produce un residuo che deve essere trattato *diversamente* e non può essere riutilizzato tal quale sul terreno, come se avesse mantenuto la sua originaria destinazione.

IL PROBLEMA AFFRONTATO DALLA CORTE

La corte allontana il dubbio che il digestato possa essere assimilato all'effluente quando trovi destinazione nella fertilizzazione, ovvero quando venga spanto direttamente nei campi. L'effluente che entra nell'impianto di biogas e produce un residuo non mantiene, per essere chiari, la sua natura di "effluente". Il letame utilizzato per produrre energia, per intenderci, esita un residuo che non può essere riutilizzato tal quale nei campi. La corte contesta il ragionamento secondo cui il digestato sarebbe soggetto alla disciplina dell'utilizzazione agronomica, salvo che lo spandimento avvenga in modo manifestamente incompatibile con la fertilizzazione, ad esempio per un eccesso quantitativo o per ruscellamento. La corte ritiene che la *destinazione* del residuo/digestato (spandimento sui terreni) non permette di considerarlo come un sottoprodotto. La corte cerca di precisare una regola tecnica e probatoria destinata solo al digestato.

Il digestato non può essere trattato come un effluente (letame…) solo perché viene o dovrebbe essere usato sul terreno. La destinazione agronomica è uno dei requisiti da provare, ma non è il criterio che lo esclude dalla normativa dei rifiuti.

SOTTOPRODOTTO

Sul punto la corte porta un po' di confusione tra

1) il concetto di **sottoprodotto**: che è quel residuo che sin dall'origine non è rifiuto e in presenza di determinati requisiti, e
2) il concetto **dell'End of Waste** ovvero di quel residuo che è rifiuto e che attraverso un'operazione di recupero perde la natura di rifiuto.

Questa distinzione nella sentenza è molto *sfumata*. La sentenza usa un'espressione concettualmente discutibile quando parla di "esclusione postuma" anche per il sottoprodotto e afferma che sottoprodotti ed End of Waste *nascono sempre come rifiuti*. Questa impostazione non coincide con la distinzione normativa ordinaria precisata dagli articoli 184 bis e 184 ter del TUA.

Tuttavia, bisogna considerare che la Corte non sta descrivendo il sottoprodotto secondo l'inquadramento generale ma sta affermando una regola probatoria rigorosa per il digestato.

Secondo la decisione, il digestato proveniente dal processo di biodigestione può beneficiare della qualifica di **digestato equiparabile/sottoprodotto** soltanto se il produttore **dimostra** sia i requisiti dell'art. 184-bis sia quelli specifici del D.M. 25 febbraio 2016: origine da matrici consentite, impianto autorizzato, utilizzo agronomico certo e conforme, limiti qualitativi, tracciabilità, PUA (Piano Utilizzazione Agronomica), registri e documentazione di trasporto.

Quindi la peculiarità della pronuncia è questa: **per il digestato, la Corte tratta la qualificazione di sottoprodotto come un'eccezione da provare positivamente, non come una qualità da presumere dalla sua origine agricola o dal suo potenziale uso fertilizzante**.

TEMA DOMINANTE

La Corte afferma, con riferimento al digestato, ciò che ormai è entrato nella giurisprudenza. Il sottoprodotto, il residuo non diventa rifiuto solo e se vengono provati rigorosamente tutti i requisiti utili e necessari a tracciare il suo percorso la sua natura.

- Se il digestato è generato in un processo produttivo e possiede da subito tutti i requisiti dell'art. 184-bis e del D.M. 2016, la qualificazione corretta è quella di **sottoprodotto**, non di rifiuto recuperato.
- Se deriva dalla digestione di rifiuti e viene sottoposto a un effettivo recupero che soddisfa l'art. 184-ter e la disciplina applicabile, può giungere alla **cessazione della qualifica di rifiuto**.
- Se non è dimostrata né la prima situazione né la seconda, resta un **rifiuto**.

La formula della Corte può dunque essere letta, in modo compatibile con la distinzione tra gli istituti, come riferita al fatto che il digestato non beneficia automaticamente dell'esclusione dal regime dei rifiuti: non come negazione assoluta del carattere originariamente non-rifiuto del sottoprodotto ex art. 184-bis.